

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Pubblica Istruzione**

(GUI)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(TAVIANI)

col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(REALE)

col **Ministro del Bilancio**

(PIERACCINI)

col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

e col **Ministro della Sanità**

(MARIOTTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 FEBBRAIO 1967

#### Apertura di scuole e istituti di educazione da parte di enti e di privati

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge sull'apertura di scuole e istituti di educazione privati muove da due precise esigenze: quella di colmare la lacuna legislativa prodotta dalla decisione della Corte costituzionale n. 36 in data 19 giugno 1958; e quella di tradurre in atto una proposta della Commissione di indagine sullo stato e lo sviluppo della pubblica istruzione in Italia, intesa a regolare con poche norme semplici e chiare il procedimento istitutivo di una scuola, sulla base del diritto riconosciuto ad Enti e privati dall'articolo 33 della Costituzione.

I principi essenziali, ai quali si ispira il testo del disegno di legge possono così riassumersi:

1) rispetto del fondamentale principio della libertà di insegnamento, inteso come effettiva libertà di manifestazione organizzativa e strutturale e, nello stesso tempo, come estrinsecazione di ogni possibile iniziativa nel campo dell'insegnamento, della didattica, della formazione e della preparazione dei giovani;

2) opportunità di delimitare, in modo il più possibile chiaro ed inequivocabile, le

poche basilari condizioni, che devono presiedere all'esercizio del diritto di apertura, e, per converso, la possibilità di intervento da parte dei competenti organi dello Stato.

Considerato, inoltre, che la Costituzione, nel riconoscere ad Enti e privati il diritto di aprire scuole e istituti di educazione, non fa discriminazione di ordine e grado scolastico, il disegno di legge detta una disciplina unitaria per l'apertura di scuole elementari e secondarie.

Ciò consente di porre anche la scuola elementare sotto una visuale nuova di libertà didattica e organizzativa, quale scaturisce dal già ricordato disposto costituzionale, e peraltro omogenea nel processo formativo del fanciullo, dal suo primo entrare nella scuola liberamente scelta fino alle soglie dell'Università.

Nel disegno di legge sono altresì menzionati, insieme con le scuole e gli istituti di educazione, i corsi privati di istruzione, i quali, data la larga diffusione ormai raggiunta e le molteplici possibilità di articolazione, non possono — anche per la loro stessa dignità — non trovare nella legge adeguata sistemazione.

Questa visione unitaria riconosce inoltre alla scuola privata una posizione ben definita nei riguardi, non soltanto del cittadino, che trova davanti a sé un quadro compiuto delle possibilità e dei limiti che l'ordinamento mette a sua disposizione per la istruzione e l'educazione dei figli, ma anche dei pubblici poteri, in quanto risulta nettamente determinata la linea sulla quale l'azione privata si svolge.

Sulla base di queste premesse, e tenuto conto delle indicazioni fornite dalla ricordata Commissione di indagine e dai pareri espressi sulle sue risultanze, sono stati formulati i diversi articoli, che qui appresso si illustrano.

Il provvedimento distingue innanzi tutto la istruzione paterna (Capo I) e le scuole ed istituti di educazione (Capo II).

Dell'istruzione paterna si stabilisce (articolo 1) che essa è soggetta soltanto all'accertamento dell'adempimento dell'obbligo,

anche in corrispondenza al primo comma dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

Passando, poi, alle scuole e agli istituti di educazione, si enumerano in primo luogo le condizioni per l'apertura (articolo 2): queste si riferiscono a determinati requisiti del richiedente (distinguendo quando si tratti di persona fisica e quando di Ente legittimamente rappresentato), requisiti che si sono considerati indispensabili al fine di evitare, nel delicato campo dell'organizzazione scolastica, improvvisazioni o irregolarità. Per quanto riguarda i locali, è richiesta l'idoneità dal punto di vista igienico-sanitario e didattico.

La prevista notificazione dei programmi e del personale di cui la scuola si compone, mentre costituisce la presentazione che la nascente istituzione fa di se stessa e del proprio ordinamento scelto in assoluta libertà, rappresenta anche una garanzia per chi, nell'esercizio di una scelta altrettanto libera, si induca a giovare del servizio che la privata istituzione offre.

Non viene, infine, dimenticata la iniziale istanza di libertà organizzativa neppure per le scuole che assumano la denominazione stabilita per le scuole statali, giacché si richiama soltanto il numero degli anni di cui ciascun corso di studi si compone e, in linea di massima, il calendario scolastico.

L'articolo 3 stabilisce le modalità di apertura: un procedimento semplificato, consistente nella sola notifica, accompagnata dalla documentazione relativa alle condizioni richieste. Ricevuta tale notifica, l'autorità scolastica competente iscrive la nuova istituzione nell'apposito albo.

L'articolo 4 detta le norme per l'istituzione dell'albo, il quale rappresenta una notevole garanzia per la pubblica fede in quanto offre a chiunque la possibilità di conoscere, per la scuola alla quale è interessato, tutti gli aspetti contemplati dalla legge e tutti gli estremi che ricorrono nel suo funzionamento.

L'articolo 5 interessa la gestione del corso o della scuola o dell'istituto di educazione, riconoscendo la possibilità del pas-

saggio della gestione medesima con la salvaguardia delle condizioni previste dall'articolo 2.

Con gli articoli 6 e 7 si è inteso regolare il rapporto di vigilanza, diretto ad assicurare la permanenza dei requisiti in base ai quali la prevista istituzione è stata legittimamente aperta nonchè a conoscere ogni elementare notizia circa la validità della istituzione medesima.

Le sanzioni per l'inosservanza delle condizioni (articolo 8) sono il necessario corrispettivo della regolamentazione del diritto di apertura. Il gestore è ampiamente tutelato nelle procedure, nella motivazione dei provvedimenti, nei gravami (articolo 9).

Le penalità contemplate nell'articolo 10, mentre sono dettate dalla preoccupazione per le scuole cosiddette « clandestine », di cui è cenno anche nella relazione della Commissione di indagine, si ispirano nello stesso tempo alla ovvia esigenza di una tutela degli interessi della categoria, auspicata dagli stessi gestori.

Con la norma dell'articolo 11 si precisa il valore dei titoli eventualmente rilasciati dalla scuola privata; non viene concesso alcun riconoscimento formale. Ciò non toglie, però, che gli attestati di frequenza possano essere tenuti in considerazione in sede di assunzione o qualificazione per posti di lavoro, nella misura e con le valutazioni che

il datore di lavoro o l'amministrazione interessata ritenga di adottare.

L'articolo 12 contiene norme di diritto transitorio: esso dispone l'automatico inserimento nell'albo delle scuole autorizzate secondo il preesistente ordinamento, e si propone altresì la ricognizione di tutte quelle scuole o istituzioni che abbiano avuto vita nel periodo di carenza legislativa.

L'articolo 13 indica, infine, i settori che, data la loro speciale normativa, non sono compresi dal provvedimento in esame.

Il disegno di legge non affronta il problema della parità, ma, in certo modo, costituisce una premessa alla sua soluzione: è fuori dubbio che molte difficoltà che travagliano la scuola non statale nascono da una situazione di incertezza dei diritti e delle responsabilità, nella quale l'iniziativa di Enti e privati è costretta a muoversi sin dall'inizio del proprio esplicarsi.

Il presente disegno di legge si propone di porre fine a tale stato di incertezza e di rendere più sicuro e più agevole l'esame delle questioni di fondo.

Ma, anche indipendentemente da questa funzione per così dire preparatoria la legge sull'apertura delle scuole e degli istituti di educazione privati assolve ad una sua autonoma finalità, ove si tenga presente il ruolo di tutta la scuola odierna per la preparazione dei cittadini italiani.

**DISEGNO DI LEGGE****CAPO I****ISTRUZIONE PATERNA****Art. 1.***(Scuola paterna)*

L'istruzione che viene impartita sotto la diretta responsabilità dei genitori o di chi ne fa le veci è soggetta soltanto all'accertamento dell'adempimento dell'obbligo scolastico secondo le norme vigenti.

La medesima norma si applica per l'istruzione impartita in comune sotto la responsabilità di più genitori associati a tale scopo.

**CAPO II****SCUOLE ED ISTITUTI DI EDUCAZIONE****Art. 2.***(Condizioni per l'apertura)*

Enti e privati hanno diritto ad istituire corsi di istruzione, scuole dell'ordine elementare e secondarie ed istituti di educazione con piena libertà di organizzazione, di programmi e di ordinamenti, purchè sussistano le seguenti condizioni:

a) che il richiedente, qualora trattasi di persona fisica, sia in possesso dei requisiti della cittadinanza italiana, del godimento dei diritti civili e politici e della buona condotta; qualora, invece, trattasi di legittimo rappresentante di Ente giuridicamente riconosciuto, ai sensi delle leggi italiane, è sufficiente che dimostri l'avvenuto riconoscimento dell'Ente stesso come persona giuridica italiana, e la capacità che egli ha di agire in nome e per conto dell'Ente rappresentato anche a questo effetto;

b) che il personale addetto al corso, alla scuola o all'istituto dimostri di possedere il godimento dei diritti civili e la buona condotta;

c) che il richiedente, qualora trattasi di persona fisica, abbia compiuto il 21° anno di età, nel caso di apertura di scuola elementare, o il 25° anno di età, nel caso di corso o di scuola secondaria o di istituto di educazione;

d) che siano resi pubblici mediante affissione nell'albo dell'istituto o scuola e notificati al Provveditore agli studi, e, per le scuole elementari, all'Ispettore scolastico, i programmi e l'elenco del personale direttivo ed insegnante; per gli istituti di educazione siano resi ugualmente pubblici e notificati al Provveditore agli studi il regolamento in essi vigente e l'elenco del personale direttivo e assistente; per i corsi, per le scuole e per gli istituti, sia infine, reso pubblico e notificato il nome del gestore (privato o ente);

e) che i locali destinati al corso, alla scuola o all'istituto siano idonei dal punto di vista igienico-sanitario e didattico.

Gli Enti e i privati gestori sono tenuti a mettere a disposizione del servizio medico-scolastico i locali, il personale ed i mezzi strumentali idonei ad assicurare il normale svolgimento, in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264.

Le scuole, qualora assumano una denominazione stabilita per le scuole statali, devono svolgere l'insegnamento nel medesimo numero di anni e secondo un calendario sostanzialmente conforme a quello previsto per le corrispondenti scuole dello Stato.

### Art. 3.

#### *(Modalità di apertura)*

Chi intende istituire un corso, una scuola e un istituto di educazione, a norma dell'articolo precedente, deve farne notifica scritta al competente Provveditore agli studi o, se trattasi di scuola elementare, all'Ispettore scolastico, documentando la sussistenza delle condizioni richieste.

Il Provveditore agli studi o, rispettivamente, l'Ispettore scolastico, accertata la

sussistenza delle condizioni richieste, dispone l'iscrizione del corso o della scuola o dell'istituto nell'albo, di cui all'articolo che segue, dandone comunicazione al richiedente.

Qualora non sussistano in tutto od in parte le condizioni richieste il Provveditore o l'Ispettore scolastico applicheranno le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo 8.

#### Art. 4.

##### *(Albo delle scuole o degli istituti)*

È istituito, rispettivamente, presso ciascun Provveditore agli studi, per le scuole secondarie e per gli istituti di educazione, e presso l'Ispettorato scolastico competente, per le scuole elementari, un albo in cui sono iscritti, in ordine cronologico, i corsi, le scuole e gli istituti per i quali sussistono le condizioni richieste per l'apertura.

L'albo è pubblico.

#### Art. 5.

##### *(Gestione)*

La gestione del corso, della scuola o dell'istituto può essere affidata a persona fisica diversa dal richiedente che sia in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, lettera a), prima parte, e lettera c).

#### Art. 6.

##### *(Variazioni, sospensioni del funzionamento e informazioni)*

Il gestore è tenuto a comunicare, all'inizio dell'anno scolastico, alla competente autorità scolastica ogni mutamento delle condizioni previste dall'articolo 2 e l'eventuale sospensione del funzionamento, nonché a fornire ogni informazione relativa alla frequenza degli alunni e all'andamento degli studi che in qualsiasi momento gli venga richiesta.

#### Art. 7.

##### *(Vigilanza)*

I corsi, le scuole e gli istituti iscritti all'albo di cui all'articolo 4, sono sottoposti

alla vigilanza della autorità scolastica per ciò che concerne la permanenza delle condizioni richieste per l'apertura.

Art. 8.

*(Sanzioni per inosservanza di condizioni)*

Il Provveditore agli studi, o, rispettivamente, l'Ispettore scolastico, qualora accerti, in qualsiasi momento, che sia venuta a mancare taluna delle condizioni previste dall'articolo 2, prefigge al gestore un termine entro il quale questi deve provvedere a sanare l'irregolarità riscontrata.

Decorso inutilmente tale termine, il Provveditore, o, rispettivamente, l'Ispettore scolastico, dispone, con decreto motivato, la chiusura del corso, della scuola o dell'istituto.

Il Provveditore o, rispettivamente, l'Ispettore scolastico, dispone, altresì, con decreto motivato, la chiusura del corso, della scuola o dell'istituto se il gestore abbia omesso la notifica, prevista dall'articolo 2.

Il corso, la scuola o l'istituto può, infine, essere chiuso per ragioni di buon costume, con decreto motivato dal Prefetto su proposta del Provveditore agli studi, o, rispettivamente, dell'Ispettore scolastico, previa contestazione al gestore.

Art. 9.

*(Gravami)*

Avverso il provvedimento di chiusura di cui all'articolo 8, è ammessa opposizione all'autorità che ha emesso il provvedimento entro 15 giorni dalla notifica.

Contro la pronuncia sull'opposizione è ammesso ricorso gerarchico.

Art. 10.

*(Sanzioni)*

Chiunque proceda all'apertura di un corso, di una scuola o di un istituto di educazione, omettendone la notifica nelle forme previste dall'articolo 3 della presente legge,

o non ottemperi all'ordine di chiusura, è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 300.000.

Il gestore che omette di dare le comunicazioni di cui all'articolo 6 o che, fuori dei casi di forza maggiore, fa cessare nel corso dell'anno scolastico il funzionamento della istituzione è punito con l'ammenda da lire 30.000 a lire 200.000.

#### Art. 11.

##### *(Attestati di studio)*

Gli attestati di studio eventualmente rilasciati a seguito della frequenza dei corsi e delle scuole di cui alla presente legge non hanno valore legale.

#### Art. 12.

##### *(Disposizioni transitorie)*

I corsi, le scuole e gli istituti autorizzati in base alle disposizioni anteriori alla data di cessazione di efficacia dell'articolo 3 della legge 19 gennaio 1942, n. 86, sono iscritti negli albi di cui all'articolo 4.

Entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti e i privati gestori dei corsi, delle scuole e degli istituti di educazione aperti nel periodo intercorrente tra la cessazione della efficacia dell'articolo 3 della legge 19 gennaio 1942, n. 86, e la data di entrata in vigore della medesima presente legge, sono tenuti a uniformarsi a quanto prescritto dalle disposizioni che precedono.

#### Art. 13.

##### *(Abrogazione)*

È abrogata ogni disposizione contraria o comunque incompatibile con la presente legge, ad eccezione di quelle concernenti gli istituti e le scuole di istruzione universitaria, nonchè i corsi sottoposti alla vigilanza dei Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica, le scuole e le istituzioni culturali straniere.